

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE QUARTA - COLLEGIO B
ILL.MA DOTT.SSA GIUDIZIO N .R.G
- Udienza del 29 Maggio 2013
VERBALE DI CONCILIAZION E GIUDIZIALE
TRA:

La società Alfa S.R.L. , in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Tizia, con sede legale in alla S.S..... presso (P.IVA), rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Filano, c.f., pec, telefax, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in alla Via n.... ricorrente;

E

La società Beta & C. S.A.S., , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Caio con sede legale sita in al Corso.... n.... (P.Iva ...), rappresentata e difesa dall'Avv. Calpurnio, con studio legale sito in.... alla Via n..... resistente ;

PREMESSO CHE

1. La Alfa S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Tizia, adiva, con ricorso per sequestro ed inibitoria ex artt. 126,129-131 c.p.i. e artt. 669 sexies e 700 c.p.c, depositato il 28/03/2013, l'On.le Tribunale di Bari - Sezione specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, sostendendo:

- Di essere licenziataria esclusiva, sul territorio nazionale, del marchio registrato "X", per la commercializzazione di materassi, giusta contratto di licenza d'uso in esclusiva di marchio, intercorso, in data 12/11/2009, tra la società GAMMA s.r.l. e la società ricorrente Alfa s.r.l.;
- Di aver avviato una diffusa campagna pubblicitaria su tutto il territorio nazionale, per il tramite di noleggio anche di spazi televisivi, sostenendo ingenti e considerevoli costi aziendali;

- Di aver accresciuto, negli anni, il proprio volume d'affari (con prezzi di vendita al pubblico dei prodotti X, superiore, in media, ai mille euro) in considerazione sia dell'indubitabile qualità dei materassi in questione, sia della già menzionata capillare campagna pubblicitaria avviata;
- Di potersi, dunque, fregiare di essere titolare e, in qualità di licenziataria esclusiva, di un marchio "forte" altresì contraddistinto da rinomanza e notorietà, sia in ambito locale che nazionale;
- Di essere venuta a conoscenza, verso la fine del mese di Gennaio del 2013, del perpetrarsi, ai suoi danni, di un'illecita attività di commercializzazione di prodotti contraffatti, contrassegnati dal marchio "X", ad opera della società "BETA & C. S.A.S.";
- Di avere avuto contezza della menzionata contraffazione nonché dell'illecito concorrenziale attuato illegittimamente dalla società resistente, all'esito di approfondite indagini investigative, le cui risultanze sono state allegate agli atti del presente procedimento;
- Di essere venuta a conoscenza, in particolare che l'illecita commercializzazione dei materassi contraffatti de quibus veniva effettuata, da parte della società resistente, sia presso un capannone sito in al Viale del, sia presso il mercato rionale..... che si svolge in..... al Rione, Via

2. Tanto sostenuto ed argomentato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

- A. " *Disporre a carico della società "BETA & C. S.A.S.":*
- A.1. *L'inibitoria cautelare, ex art. 131 C.P.I. e art. 700 c.p.c. dell'ulteriore commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti contraffatti, recanti il marchio X ;*
- A.2. *L'ordine, ex art. 700 c.p.c., di procedere al ritiro dal commercio e all'accantonamento dei prodotti de quibus e del materiale pubblicitario eventualmente presente e ad essi relativo, mediante ritiro degli stessi presso i rivenditori legati alla ditta resistente;*
- A.3. *Il sequestro, ex art. 129 C.P.I., dei medesimi prodotti contraffatti, del materiale pubblicitario ad essi relativo e di ogni altro materiale che ad essi si riferisca o che li riproduca, nonché di ogni altro mezzo specifico adibito alla contraffazione, sia presso le*

sede di vendita dei detti prodotti, sita in al Viale, sia presso la sede legale sita in al Corso, sia ancora presso eventuali altri punti di commercializzazione, quali il mercato rionale che si svolge in Via, nonché presso chiunque altro ne faccia indebitamente commercio;

A.4. Il sequestro delle scritture contabili della società "BETA & C. S.A.S.", come previsto dal combinato disposto degli artt. 128 e 129 C.P.I..

B. Autorizzare un rappresentante della Beta s.r.l. ,un tecnico di sua fiducia ed il suo difensore ad assistere alle operazioni di sequestro;

C. Fissare una penale che sarà ritenuta equa per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri precedenti provvedimenti di cui alla lettera A), constatata successivamente al deposito dell'emanando provvedimento;

D. Disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda ordinanza, a cura e spese della ditta resistente, sui quotidiani nazionali "La Gazzetta del Mezzogiorno", "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore ", sul " Corriere della Sera' nonché sulle testate giornalistiche locali quali "... Corriere del Giorno" , " oggi quotidiano online" e su "Giornale onlinee provincia", sia nella loro versione cartacea sia nella versione online, per una volta e a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti e del marchio X in grassetto, nonché sulla home page dei siti internet della X e Alfa s.r.l., con modalità di collocazione e grafiche che diano il giusto e proporzionato risalto;

E. Autorizzare le predette misure cautelari con decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;

F. In via subordinata, laddove si dovessero ritenere prevalenti le esigenze del contraddittorio rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dalla Alfa s.r.l., Voglia, l'On.le Tribunale adito, fissare la comparizione personale delle parti in contraddittorio, procedendo, nel modo ritenuto più opportuno, agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e altresì provvedere, emettendo i medesimi provvedimenti come sopra richiesti.

G. Condannare, in ogni caso, la società "BETA & C. S.A.S." alla refusione delle spese e competenze della presente procedura cautelare";

3. In data 04.04.2013, l'On. Tribunale di Bari, nella persona della dottoressa ravvisando gli estremi per provvedere in assenza di contraddittorio, disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 sexies comma secondo e 129 C.P.I. , " *il sequestro di materassi , guanciali e altri prodotti di cui alle classi indicate recanti il marchio X nonchè il sequestro del marchio X pubblicitario e di tutte le scritture contabili, le bolle le fatture di cui ai citati prodotti da custodirsi in busta sigillata autorizzando la ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo dei suoi rappresentanti procuratori o consulenti ;l'ufficiale giudiziario a farsi coadiuvare da un consulente che si indica nel Dott. Terzo .e fare uso di mezzi tecnici di accertamento fotografico e a nominare un custode" e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17/ 04/2013 assegnandotermine fino al 10/04/2013 per la notifica alla controparte".*

4. In virtù del predetto provvedimento, il giorno 08/04/2013, si provvedeva alla esecuzione del sequestro *de quo* in danno della società "BETA & C.S.A.S.", a mezzo dell'ufficiale Giudiziario competente territorialmente, Dott.Secondo, il quale, avvalendosi dell'assistenza della pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri, - legalmente richiesta - si è recato alle ore 8.30 in al Viale del Commercio s.n.c. per procedere a quanto ordinatogli, unitamente al Dott. Terzo - consulente ausiliario nominato dal giudice- , all'Avv . Filano, - difensore della Alfa S.r.l. nonché al dott....., in qualità di Ctu contabile di parte;

5. Giunto sul posto, il Dott. Secondo, dopo aver rinvenuto la presenza della Sig.ra Maria, dipendente della ditta "DELTA" nonchè convivente "*more uxorio*" del Sig. Caio, unitamente all'ausilio del dott. Terzo, iniziava la ricognizione dei luoghi, all'esito della quale venivano rinvenuti i prodotti contraffatti come dettagliatamente descritti nella relazione di descrizione del sequestro a firma del consulente nominato dal giudice, nonché nel verbale di sequestro redatto dal predetto Ufficiale Giudiziario;

6. Alla domanda rivolta dal Dott. Secondo circa la provenienza dei suddetti prodotti, la Sig.ra Maria rispondeva che "*tutti i beni recanti il Marchio X mi sono stati venduti dalla Ditta Gruppo Omega s.r.l. di...*;

7. I suddetti beni, così come inventariati e fotografati dal Dott. Terzo e posti sotto sequestro dall'Ufficiale Giudiziario, sono stati da quest'ultimo consegnati, per la detenzione, ai soli fini della custodia, al Sig. Giuseppe - presente alle operazioni di

sequestro e autorizzato a detenere i beni in custodia in al Viale n., al quale veniva altresì riconosciuto, dal medesimo ufficiale Giudiziario, il diritto al compenso per il servizio da prestarsi;

8. Con il medesimo provvedimento giurisdizionale del 04/04/20 13, l'Ufficiale Giudiziario procedeva altresì ad eseguire il sequestro dei libri, delle scritture contabili, delle bolle e delle fatture dell'azienda relativi ai beni oggetti di sequestro, come specificatamente descritte nel relativo verbale;

9. Tale documentazione veniva sigillata in busta chiusa dal Dott. Secondo, il quale provvedeva ad affidare il plico de quo all'Avv. Filano, affinché depositasse il medesimo presso la Cancelleria della Dott.ssa, ai fini della sua custodia;

10. All'esito del rinvenimento dei prodotti contraffatti, dalla constatazione della perfezione della marchiatura dei prodotti *de quibus*, dalle fatture di acquisto sequestrate, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla menzionata Sig.ra Maria - che ha individuato quale responsabile della illegittima fornitura il Gruppo Omega s.r.l.- il dott. Terzo è giunto alla conclusione - come indicata nella relazione di descrizione del sequestro - stando alla quale "*si evince che questi prodotti provengono direttamente da chi produce (cfr Gruppo Omega) i coprimaterassi originali, che siano stati venduti alla società Beta & C. s.a.s. e che essi siano stati utilizzati per foderare materassi prodotti dalla società resistente con i coprimaterassi marchiati X, ingannando il pubblico circa l'origine aziendale del prodotto e relativamente le sue caratteristiche qualitative. In tal caso, si parla di contraffazione di prodotto. I beni rinvenuti nel sequestro, infatti, sono e sarebbero stati venduti per vendere come X materassi non originali, ma confezionati con coprimaterassi originali*";

11. Con memoria difensiva depositata 07/04/2013 - giorno fissato per l'udienza di comparizione delle parti - si costituiva in giudizio la Società resistente a mezzo dell'Avv. Calpurnio, con studio legale sito in... alla Via n... , eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, chiedendone l'integrale rigetto;

12. In particolare parte avversa deduceva l'estraneità della società resistente alla invocata contraffazione affermando che essa si era limitata ad acquistare dalla ditta

"Delta" i prodotti *de quibus*, a loro volta oggetto di compravendita intervenuta tra quest'ultima e la società Omega s.r.l. corrente in alla Via.... n.....;

13. In data 07/04/2013 si svolgeva, dinanzi alla ill.ma dott.ssa... la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale avendo i rispettivi difensori formulato istanza congiunta di rinvio della causa ai fini del tentativo di un bonario componimento della controversia in esame, il giudicante ha provveduto a rinviare la causa al 15/05/2013, udienza, nella quale, a causa dell'impossibilità del legale rappresentante della Alfa s.r.l., la Dott.ssa.... rinviava per il menzionato bonario componimento all'odierna udienza.

TANTO PREMESSO

Le parti, pur insistendo nelle proprie rispettive difese ed eccezioni ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio, intendono porre fine alle controversie pendenti tra di loro, e dunque, dichiarano reciprocamente di rinunciare a tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali pendenti tra di loro, ai seguenti patti e condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono.

- Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
- La società Beta & c. S.n.C. autorizza la società Alfa s.r.l. alla distruzione dei beni, oggetto dell'intervenuto di sequestro ex art. 129 c.p.i., disposto con ordinanza del 04/04/ 2013, con espressa rinuncia ad ogni diritto di proprietà su di essi, nonché a qualunque pretesa nei confronti della società ricorrente, connessa alla distruzione de qua.
- La società Alfa s.r.l. si obbliga a sostenere, a proprie spese, il costo relativo la distruzione dei beni sequestrati, nonché il compenso, ad oggi maturato, dal Sig. Giuseppe, in qualità di custode dei medesimi prodotti c o n t r a f f a t t i ;
- La società Beta & c. S.n.c consente alla società Alfa s.r.l l'utilizzo, per qualsiasi causa e/o ragione, della copia della propria documentazione fiscale e contabile sequestrata;
- oltre la società resistente si accolla le spese relative la consulenza disposta dall'On.le giudicante Dott.ssa

- le parti rinunziano alla presente azione ed alle altre eventuali reciproche azioni future, con espressa rinuncia a qualunque ulteriore diritto e o pretesa, anche per danni, condizionando tali rinunzie al puntuale e perfetto adempimento delle obbligazioni oggi assunte.
- I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 della legge professionale forense e per identificazione dei rispettivi clienti;

Letto confermato e sottoscritto in, all'udienza del